

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LXII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373);		
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1083);		
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1084);		
CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);		
CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione in treno o piroscalo (<i>ambulanti e messaggeri</i>). (1205);		
AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (<i>Urgenza</i>). (1227);		
BALDELLI e FRANZO: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1227);		
		CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni. (1427);
		ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);
		ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948. (1825) 770
		PRESIDENTE . . . 770, 771, 773, 774, 775, 776 778, 780, 781, 782, 783, 784 785, 788, 789, 790, 791, 792
		SAMMARTINO, <i>Relatore</i> 770, 772, 778, 782, 783 785, 788, 790, 792
		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> 771, 772 773, 775, 776, 777, 778, 780, 782, 783 784, 785, 786, 788, 789, 790, 791, 792
		FABBRI . . . 771, 772, 776, 781, 784, 785, 787
		ARMATO . . . 772, 773, 774, 775, 777, 778, 780 781, 782, 785, 786, 787, 789, 790, 791
		COLASANTO 775, 785, 786, 787, 788
		FRANCAVILLA 781, 782, 784, 785, 791
		BOGONI 783, 790
		AMADEI 783
		CANESTRARI 787
		FRUNZIO 791

La seduta comincia alle 10,25.

SAMMARTINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine (1188); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscavo (Ambulanti e messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); Segretario, Perito, Geometra (carriera di concetto); Ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » (2373) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fabbri

ed altri: « Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (*Urgenza*) (1083); Fabbri ed altri: « Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (*Urgenza*) (1084); Ceccherini ed altri: « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine » (1188); Ceccherini ed altri: « Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscavo (ambulanti e messaggeri) » (1205); Amiconi ed altri: « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 » (*Urgenza*) (1227); Baldelli e Franzo: « Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 » (1266); Ceccherini ed altri: « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni » (1427); Armato: « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1824); Armato ed altri: « Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 » (1825).

SAMMARTINO, *Relatore*. Nell'ultima seduta la Commissione ha approvato l'articolo 27-septies, che costituisce uno degli articoli proposti dall'onorevole Canestrari. Bene ha fatto la Commissione ad approvare quell'articolo. Però nelle relative disposizioni non rientrano i consiglieri di prima classe della carriera direttiva amministrativa assunti in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956, coloro cioè che hanno una anzianità di carriera e di qualifica superiore a quella posseduta dai destinatari dell'articolo di cui sopra. Perciò non può non rilevarsi il trattamento differenziato riservato ai tecnici rispetto ai consiglieri di prima classe amministrativi, che, sebbene in possesso di una anzianità

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1961

quinquennale, dovrebbero trascorrere quattro anni per avere la promozione a direttore di sezione. Da quanto precede, risulta chiaro che si sono succedute nel tempo disposizioni amministrative che, agevolando talune categorie, hanno di converso ripetutamente danneggiato i consiglieri di cui si tratta, creando per questi una situazione di disagio morale e materiale.

Si tratta di 117 funzionari che costituiscono l'unico gruppo di impiegati direttivi nei confronti dei quali non è stata sanata la situazione accennata di trattamento differenziato. Essendo funzionari che hanno requisiti non inferiori a quelli dei tecnici e degli amministrativi di pari grado, beneficiari della predetta disposizione di favore, è logico restituire ad essi giustizia ed equità col seguente emendamento articolo 27-septies-A che propongo:

« Gli impiegati del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa che alla data della entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di consiglieri di prima classe, possono conseguire la promozione a direttore di sezione o qualifica equiparata, secondo le norme contenute nell'articolo 368, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

A mia impressione, l'articolo 24-septies, che abbiamo approvato, crea una sperequazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. C'è la certezza, non l'impressione.

PRESIDENTE. Faremo stampare e distribuire questo emendamento per la prossima seduta, perché desidero che sia esaminato con attenzione. È evidente che se c'è la sperequazione di cui ha parlato il relatore, occorre provvedere.

FABBRI. Mi permetto di dire alcune cose circa l'articolo 33 approvato ultimamente. Io feci presente che i posti disponibili al 1° luglio 1961 nelle qualifiche iniziali del ruolo organico della tabella R dell'allegato primo, sono tutti assegnati agli invalidi di guerra e assimilati e rilevai che, includendo tutti gli invalidi di guerra, si cadeva in contraddizione col precedente articolo dove avevamo incluso gli impiegati esecutivi di ruolo aggiunto e non di ruolo, nonché gli operai comunque denominati che svolgevano il lavoro di copia. Mi rispose il Sottosegretario che tutti sarebbero stati inclusi nelle tabelle M, N, O, P, mentre

la tabella R è riservata a quelli che svolgono le mansioni di copia. Quindi tutti questi invalidi di guerra non saranno sistemati in base alla prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Ma abbiamo già votato su questo punto. Se ci sono inconvenienti gravi, vedrà il Senato se ritiene di provvedere in senso contrario. Noi non possiamo tornarci sopra.

Passiamo all'emendamento n. 166 presentato dagli onorevoli Cappugi, Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero e Zanibelli:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-3

(*Personale operaio inquadrato ad agente tecnico di seconda classe*)

« Il personale operaio già incluso nelle graduatorie degli idonei per l'inquadramento alla qualifica di agente tecnico di seconda classe, a norma del quarto comma dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sarà inquadrato alla qualifica suddetta considerando le mansioni disimpegnate alla data del concorso già bandito a norma del citato articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, numero 119 ».

Comunico che l'emendamento n. 166 degli onorevoli Cappugi, Armato ed altri si intende rinunciato, essendo stato già assorbito da precedenti votazioni.

Passiamo all'articolo 42-quater proposto dal Governo, così formulato:

ART. 42-quater.

(*Promozione ad agente di esercizio di terza classe o qualifica equiparata*).

« Agli operai di ruolo inquadrati nella carriera ausiliaria ai sensi del precedente articolo 42-ter è attribuita, ai soli fini della promozione ad agente di esercizio di terza classe o qualifica equiparata, la seguente anzianità di servizio:

- Operai di 1ª categoria, anni 3 e mesi 6;
- Operai di 2ª categoria, anni 2 e mesi 6;
- Operai di 3ª categoria, anni 1 e mesi 6.

Negli scrutini per la promozione ad agente di esercizio di 3ª classe o qualifica equiparata, nei quali siano valutate le anzianità anzidette, al personale interessato non sono applicabili le norme di cui all'articolo 46-bis della presente legge nonché quelle della legge 27 feb-

braio 1958, n. 119, richiamate in tale articolo ».

Comunico che l'onorevole Armato ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* « operai di 1^a categoria anni 3 e mesi 6, operai di 2^a categoria anni 2 e mesi 6, *con le seguenti:* operai di 1^a e 2^a categoria anni 3 e mesi 6; operai di 3^a e 4^a categoria anni 2 e mesi 6 ».

ARMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il mio emendamento ha lo scopo di realizzare un miglior riconoscimento dell'anzianità di questo personale.

Non sarà inopportuno ricordare che questo problema è stato esaminato e discusso in sede sindacale e ci fu una concordanza di tesi circa l'opportunità di meglio considerare l'anzianità di questo personale; in primo luogo perché si tratta di personale anziano, da 10-15 anni al servizio dell'amministrazione (operai di prima categoria); in secondo luogo perché con questa legge si prevede la sistemazione in ruolo degli operai giornalieri comunque assunti e con qualsivoglia anzianità, anche con pochi giorni di servizio. Ci è sembrato perciò opportuno differenziare, agli effetti dell'anzianità nei ruoli per nuove sistemazioni, la posizione degli operai di terza e quarta categoria.

Se ho ben capito le ultime dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, il Governo non sarebbe contrario dall'accettare questa anzianità per le prime tre qualifiche degli operai di prima, seconda e terza categoria, mentre si opporrebbe nella maniera più netta ed irriducibile alla valutazione dell'anzianità per gli operai di 4^a categoria. Ora, io non insisto sull'entità dell'abbuono dell'anzianità a questi operai e quindi accetterei anche una riduzione di esso, ma vorrei che fosse affermato il principio anche a loro favore del riconoscimento di un minimo di anzianità per differenziarli dagli ultimi assunti, cioè dagli operai giornalieri.

FABBRI. Noi avevamo presentato un analogo emendamento, sul problema degli operai, e mi associo volentieri alle parole dell'onorevole Armato, anche perché su questo argomento esiste già un accordo in sede di trattative sindacali con il Governo.

Faccio presente inoltre che noi avevamo presentato un altro emendamento, relativo al personale in possesso della qualifica — ed era inquadrato come tale — di salariato permanente in base all'articolo 4 della legge n. 15. L'ar-

ticolo 4 sopra citato è rimasto inoperante non certo per colpa degli operai bensì per colpa del servizio amministrativo il quale non vuole inquadrare al grado di salariato permanente tutti gli operai anziani; di qui nasce una sperequazione ai danni degli operai anziani i quali si vedono inquadrati assieme a tutti gli altri che sono molto più giovani.

Ci associamo quindi all'emendamento dell'onorevole Armato e in più chiediamo che il personale che era stato inquadrato in base all'articolo 4 della legge n. 15 abbia una anzianità in misura non inferiore a quella prevista dall'articolo 42-*quater*.

SAMMARTINO, *Relatore*. Vorrei permettermi di suggerire un emendamento all'articolo 42-*quater*, tale da venire incontro al desiderio dell'onorevole Armato. Si potrebbe parificare gli operai della quarta categoria a quelli della terza, lasciando invariate le prime due nel testo governativo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo far rilevare che l'articolo 42-*quater*, attualmente all'esame della Commissione, formò a suo tempo oggetto di una lunga trattativa tra i sindacati e il Ministero delle poste ed altri ministeri interessati. In quella sede la concessione massima che fu possibile ottenere è quella rappresentata, appunto, nell'articolo 42-*quater* stesso.

Posso aggiungere, sempre su questo articolo, che noi abbiamo approvato una norma di legge con la quale gli operai oggi inquadrati o inquadranti nel ruolo dei salariali, automaticamente vengono inquadrati nella carriera superiore. Addirittura vengono inquadrati con una deliberazione del Consiglio di amministrazione, attraverso una valutazione dei soli titoli di carriera, cioè a dire, in sostanza, della anzianità. E, inquadrati nella carriera superiore, cioè nella carriera ausiliaria, questi elementi vengono a guadagnare notevolmente sotto il profilo economico e di carriera! Prima di tutto hanno uno sviluppo di carriera assai maggiore e, inoltre, si vedono ridotta la giornata lavorativa da otto a sette ore, mentre vedono trasformato quello che è un rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro impiegatizio!

Di conseguenza, questo gruppo di dipendenti dell'amministrazione delle poste viene a ricevere un sensibilissimo, insperato vantaggio sotto il profilo economico e di carriera.

Desidero anche aggiungere che non è vero che si tratti di personale in servizio da quin-

dici, venti anni. Quelli della prima categoria hanno una ragguardevole anzianità di servizio, ma gli altri no e sono coloro i quali vengono ora inquadrati, perché i concorsi per la quarta categoria vengono indetti ora. E quindi, questi ultimi, indubbiamente ritraggono un immenso, insperato vantaggio dalla disciplina qui prevista e le anzianità sono tali per cui questi elementi conseguono immediatamente la promozione alla qualifica superiore.

Ora, naturalmente, estendere questo vantaggio anche alla quarta categoria, cioè a coloro i quali in questo momento diventano di ruolo, attribuire loro un'anzianità convenzionale, quale prevista dall'onorevole Armato o altri, mi pare ingiusto. Anche perché, ripeto, beneficiano già del passaggio da una categoria inferiore ad una superiore.

Inoltre, aggiungo, venendo inquadrati in una carriera superiore automaticamente si trovano in testa, nel loro ruolo, a tutti gli altri dipendenti e quindi li precederanno in tutte le altre promozioni, ove abbiano una qualifica non deteriore.

Vi è quindi, qui, un vantaggio netto, evidente, che viene conservato e mantenuto.

In altre parole, voler attribuire anche a questo personale della quarta categoria certi vantaggi non mi sembra logico e giusto, e pertanto il Governo sarebbe contrario.

ARMATO. La risposta del Governo è stata esauriente e però, debbo osservare, non ha scalfito minimamente la mia tesi. Voglio dire questo: può anche darsi che questo vantaggio possa rappresentare un fattaccio nazionale! Ma, è anche vero che quelli della quarta categoria sono stati assunti in servizio dal 1957 e, il non riconoscer loro un minimo di anzianità significa accomunare questi ultimi con quelli assunti nel 1961. Ecco perché io sono disposto anche a rinunciare al mio emendamento, modificando, riducendo le anzianità previste dallo stesso, pur di affermare un minimo di differenziazione tra operai in servizio nel 1957 e operai assunti — che con questa legge vengono sistemati — nel maggio o aprile 1961!

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ho già fatto rilevare come questi operai beneficino di un inquadramento diretto, tramite il Consiglio di amministrazione. D'altra parte, precederanno poi nel ruolo tutti quanti quelli che vi sono inquadrati e quindi la loro anzianità rimane valida!

PRESIDENTE. È chiaro che noi voteremo questo articolo subordinatamente al parere

che dovrà essere richiesto alla I e alla V Commissione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Tra l'altro, infatti, questa modificazione richiesta implicherebbe una notevole spesa non prevista!

PRESIDENTE. Appunto per questo deve essere richiesto il parere anche della Commissione bilancio.

Pongo quindi in votazione l'articolo 42-*quater* per divisione.

Pongo in votazione la prima parte:

« Agli operai inquadrati nella carriera ausiliaria ai sensi del precedente articolo 42-*ter* è attribuita, ai soli fini della promozione ad agente di esercizio di 3^a classe o qualifica equiparata, la seguente anzianità di servizio: ».

(È approvata).

Vi è ora un emendamento che pone gli operai di 2^a categoria sullo stesso piano di quelli di 1^a categoria. Pertanto votiamo intanto la misura dell'anzianità per gli operai di 1^a categoria, circa i quali non vi sono emendamenti, dopo di che voteremo la misura dell'anzianità che deve essere assegnata alla 2^a categoria.

Pongo quindi in votazione:

« Operai di 1^a categoria anni 3 e mesi 6 ».

(È approvato).

Per gli operai di 2^a categoria, il testo governativo prevede: anni 2 e mesi 6; l'emendamento dell'onorevole Armato prevede la stessa anzianità per gli operai di 1^a e di 2^a categoria, cioè: « anni 3 e mesi 6 ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Accetto l'emendamento Armato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto concernente gli operai di 2^a categoria, salvo in sede di coordinamento unificare nello stesso paragrafo gli operai di 1^a e di 2^a categoria:

« Operai di 2^a categoria anni 3 e mesi 6 ».

(È approvato).

Risulta pertanto approvata questa prima parte nella seguente dizione:

« Operai di 1^a e di 2^a categoria anni 3 e mesi 6 ».

Per quanto riguarda gli operai di 3^a categoria, nel testo governativo si prevede: anni 1 e mesi 6. L'emendamento Armato prevede, invece: anni 2.

Pongo intanto in votazione le parole: « operai di 3^a categoria ».

(Sono approvate).

Si tratta ora di porre ai voti la proposta Armato, non accolta né dal Governo né dal Relatore, di « anni 2 », salvo porre in votazione, nel caso questa dizione e, poi, quella del testo governativo, non fossero approvate, l'emendamento proposto dall'onorevole Sammartino, che dice: « operai di 3^a e di 4^a categoria anni 1 e mesi 6 ».

ARMATO. Ritiro il mio emendamento e accetto quello dell'onorevole Relatore! Il mio emendamento, infatti, prevede 2 anni per la 3^a e un anno per la 1^a categoria. L'emendamento dell'onorevole Sammartino li unifica in 1 anno e mezzo, il che io preferisco.

PRESIDENTE. L'emendamento Armato dei 2 anni per la 3^a categoria, dallo stesso proponente ritirato, è però fatto proprio dagli onorevoli Fabbri e Francavilla.

ARMATO. Mi permetto precisare che io sostengo l'emendamento Sammartino che è quello che, a mio avviso, dovrebbe essere considerato più lontano dalla formulazione proposta dal testo governativo, in quanto esso unifica ad un anno e mezzo ambedue le categorie!

PRESIDENTE. No, sono due ipotesi diverse.

Debbo mettere in votazione prima la parte riguardante gli operai di terza categoria, poi quella relativa agli operai di IV categoria.

Pongo in votazione la dizione: « anni due ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione: « Operai di terza categoria anni 1 e mesi 6 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'aggiunta proposta dagli onorevoli Sammartino e Canestrari per gli operai di 4^a categoria, che, se approvata, viene inserita in una unica dizione con gli operai di 3^a categoria. Pongo in votazione: « Operai di 4^a categoria anni 1 e mesi 6 ».

(È approvato).

Pongo in votazione la dizione integrata: « Operai di 3^a e 4^a categoria anni 1 e mesi 6 ».

(È approvata).

Perciò abbiamo approvato: « Operai di 1^a e 2^a categoria anni 3 e mesi 6, operai di 3^a e 4^a categoria anni 1 e mesi 6 ».

Pongo ora in votazione l'ultimo comma al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Negli scrutini per la promozione ad agente di esercizio di 3^a classe o qualifica equiparata, nei quali siano valutate le anzianità anzidette, al personale interessato non sono applicabili le norme di cui all'articolo 46-bis della presente legge nonché quelle della legge 27 febbraio 1958, n. 119, richiamate in tale articolo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso così modificato:

ART. 42-quater.

(Promozione ad agente di esercizio di 3^a classe o qualifica equiparata).

« Agli operai di ruolo inquadrati nella carriera ausiliaria ai sensi del precedente articolo 42-ter è attribuita, ai soli fini della promozione ad agente di esercizio di 3^a classe o qualifica equiparata, la seguente anzianità di servizio:

operai di 1^a e 2^a categoria, anni 3 e mesi 6;

operai di 3^a e 4^a categoria, anni 1 e mesi 6.

Negli scrutini per la promozione ad agente di esercizio di 3^a classe o qualifica equiparata, nei quali siano valutate le anzianità anzidette, al personale interessato non sono applicabili le norme di cui all'articolo 46-bis della presente legge nonché quelle della legge 27 febbraio 1958, n. 119, richiamate in tale articolo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 47-bis (emendamenti n. 160-62) presentato dagli onorevoli Amadei, Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 47-bis.

(Assegno personale).

« Gli operai giornalieri — comunque assunti e denominati — qualora ottengano la nomina in ruolo organico in applicazione della presente legge, conservano a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riasorbire nei successivi aumenti di stipendio nella qualifica o per promozione, l'eccedenza

eventuale dell'importo della paga base goduta all'atto della nomina sull'importo dello stipendio base spettante nella nuova posizione ».

COLASANTO. Vorrei domandare se questo emendamento non rientra in un principio di carattere generale.

PRESIDENTE. Si può dare un assegno personale come differenza ?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Qui abbiamo il passaggio da un contratto di diritto privato ad un rapporto di diritto pubblico. Come si fa a mantenere un assegno *ad personam* quando si passa al rapporto di diritto pubblico ?

PRESIDENTE. Gli onorevoli Armato ed Amadei rinunciano agli emendamenti 160-162.

Passiamo ora all'articolo 46 del disegno di legge nel nuovo testo formulato dal Governo e che ha avuto il parere contrario della I Commissione (Affari costituzionali) dato che l'articolo prevede retrodatazione di promozioni:

ART. 46.

(Decorrenza dei provvedimenti previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119).

« Le prime promozioni conferite mediante scrutinio dopo l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed in attuazione della legge stessa e dette disposizioni in essa richiamate, eccezione fatta per gli scrutini tenuti ai sensi dell'articolo 361, primo e secondo comma, e 362 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono retrodate a tutti gli effetti al 31 dicembre 1957, nel limite dei posti comunque disponibili alla data stessa in ciascuna qualifica o in quelle superiori.

Ai fini della determinazione dei posti anzidetti si ha riguardo alla dotazione organica delle tabelle allegate alla citata legge n. 119.

La retrodatazione di cui al precedente comma è applicabile anche per i vincitori dei concorsi di inquadramento banditi ai sensi dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e delle disposizioni poste in calce alle tabelle N, O e P dell'allegato I ed alla tabella A dell'allegato III alla legge medesima.

Le promozioni e gli inquadramenti anzidetti possono essere retrodatati in base alle norme di cui ai precedenti commi nei soli confronti degli impiegati che al 31 dicembre 1957 erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per le promozioni stesse o per la partecipazione ai concorsi.

Per i concorsi di cui al terzo comma del presente articolo, l'inquadramento, nei con-

fronti di coloro che avevano maturato il periodo di servizio richiesto dalle norme che disciplinano tali corsi posteriormente al 31 dicembre 1957, è disposto dalla data di compimento del periodo stesso.

Le retrodatazioni disposte in base alle norme sopra indicate non comportano modifiche nella posizione di ruolo occupata dagli interessati né la revisione dei provvedimenti concernenti le promozioni conferite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni, conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge, hanno effetto dalla data di decorrenza delle tabelle medesime nel limite del numero complessivo dei posti recati in aumento in ciascuna qualifica ed in quelle superiori dello stesso ruolo.

Tutte le promozioni conferite al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni successivamente alla data del 1° luglio 1960 sono retrodate a tale data, nel limite dei posti in incremento previsti alla data stessa dalla presente legge, sempreché il personale fosse in possesso al 1° luglio 1960, dell'anzianità di servizio richiesta per le promozioni ».

Il Governo propone ora la soppressione degli ultimi due commi dell'articolo.

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione i primi sei commi dell'articolo 46.

(Sono approvati).

ARMATO. Debbo fare un'osservazione. Noi abbiamo già approvato le tabelle che recano due decorrenze: 1° luglio 1960 e 1° luglio 1961. Quale sarebbe il valore della soppressione degli ultimi due commi dell'articolo 46 con riferimento a quelle due anzianità già approvate ?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Consiglio di amministrazione può retrodatare l'anzianità in rapporto alla situazione.

PRESIDENTE. Le decorrenze delle due tabelle rimarrebbero ferme, salvo il parere della V Commissione, secondo la esplicita riserva da noi fatta al momento della loro approvazione.

ARMATO. Il problema purtroppo diventa complicato. Obiettivamente le date relative alle due tabelle erano state previste e fissate quando nel luglio 1960, nella previsione rosea che poi non si è verificata, pareva che l'approvazione della legge potesse intervenire prima del mese di ottobre 1960.

È accaduto invece che la legge nel suo *iter* parlamentare ha subito notevoli ritardi di tempo e nel frattempo sono intervenute delle promozioni. Quindi obiettivamente riconosciamo che il mantenimento di certe decorrenze, come quella del 18 luglio 1960, potrebbe apparire sotto il profilo dell'equità consigliabile anche per le promozioni effettuate successivamente a tale data, per evitare lo scompenso che fatalmente si verrebbe a determinare.

Mi pare che ci fosse anche una certa promessa del Governo di unificare le due decorrenze in una sola come poteva essere quella del 1° luglio 1961. Perché diversamente non possiamo mantenere questa formula, dato che le due tabelle prevedono due diverse decorrenze il che presuppone una diversa efficacia giuridica ed economica per le promozioni a seconda delle due diverse date di effettuazione.

PRESIDENTE. Non mi pare. Intanto vorrei rilevare che le due decorrenze approvate per le tabelle costituiscono una facoltà per il Consiglio di amministrazione. In secondo luogo le modifiche alle tabelle sono state approvate subordinatamente al parere della V e anche della I Commissione.

Ora, se la I Commissione dovesse fare obiezioni su tali disposizioni, le due decorrenze restano e il Ministro, evidentemente, può fare le promozioni tenendo conto delle due decorrenze stesse. Se la I e la V Commissione non fossero d'accordo, noi riesamineremo la situazione dopo una loro decisione.

Quanto invece all'articolo 46, dobbiamo votarlo in linea di massima, altrimenti, se fosse approvato definitivamente e la I Commissione insistesse nel suo parere contrario si aprirebbe un conflitto con la necessità di un esame in Assemblea.

Il Sottosegretario ha proposto la soppressione degli ultimi due commi, in quanto pare che le obiezioni della I Commissione riguardino proprio i medesimi.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Vorrei chiarire anzitutto il senso delle obiezioni della I Commissione, perché i colleghi possano anche vedere che cosa si può fare.

Il primo dei due ultimi commi dice che le promozioni in oggetto sono retrodatate, cioè « hanno effetto dalla data di decorrenza » ecc. Quali sono le conseguenze pratiche di esso? Ammettiamo, per esempio, che si faccia uno scrutinio per la promozione per 10 posti per persone aventi la stessa anzianità e detti posti vengano inseriti cinque per il 1°

luglio 1960 e cinque per il 1° luglio 1961, si arriva a questo: persone che hanno maturato lo stesso servizio ricevono un'anzianità « spezzata », il che rende praticamente impossibile una differenziazione. Quelli che hanno riconosciuto per legge un anno di anzianità, naturalmente si trovano in posizione di innegabile vantaggio. Per effetto di una norma di legge, quelli già entrati in servizio alla stessa data si trovano in una posizione diversa. Successivamente, in sede di promozione, questo crea indubbiamente un nocumento circa quella che è la certezza del rapporto pubblico, il che, evidentemente, non può non preoccupare il legislatore.

E, questo, per il primo comma. Per il secondo, poi, la cosa è ancora più grave. Si dice: « Tutte le promozioni sono reidratate, nei limiti dei posti in incremento previsti alla data stessa della presente legge ».

Ora, poniamo il caso, per esempio, della promozione a direttore di divisione. Ci sono...

FABBRI. Ma, è anche detto: « sempreché il personale fosse in possesso al 1° luglio 1960, dell'anzianità di servizio richiesta per le promozioni » !

GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Due elementi aventi la stessa anzianità, teoricamente sarebbero scrutinabili dal 1° luglio 1960. Senonché, essendo stato fatto lo scrutinio nel maggio 1961 ed essendoci cinque posti, mentre 1 promosso sono diventati 10, lo scrutinio si spezza: cinque vengono riportati al 1° luglio 1960 e cinque rimangono al 30 maggio 1961, creandosi all'interno stesso della categoria fra persone di stessa anzianità una situazione che, come già dicevo prima, e torno a ripetere ora, turba la certezza del rapporto di impiego pubblico.

Ora, io dico che certe preoccupazioni da parte dei colleghi non possono esservi perché, volendo, il Consiglio di Amministrazione — e questo lo si può anche introdurre nella legge — può essere autorizzato a retrodatare anche le promozioni. Inseriamo cioè una norma che facoltizzi questa possibilità. In questo modo si viene a superare, credo, l'obiezione della I Commissione.

FABBRI. Mi permetto di dire, giacché siamo pervenuti all'articolo 46 che interessa un po' tutta quanta la legge, trattandosi della decorrenza di tutto il provvedimento, che noi non possiamo essere d'accordo, e lo sottolineo francamente, sull'impostazione che è stata data qui e che vorrebbe la soppressione di questi ultimi due commi, per poi dare la facoltà al Consiglio di Amministrazione delle poste di fare questa retrodatazione !

Innanzitutto debbo dire che noi, membri di questa Commissione — anche se capisco le motivazioni della I Commissione — dobbiamo vedere la legge un po' diversamente. Perché, indubbiamente, non è nostra colpa, non è colpa di nessuno se questa legge deve avere una retrodatazione. La legge per ovvie ragioni non è stata finora approvata e porta la data del 19 luglio 1960, come epoca di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

Ora, questo è il punto! Io non voglio adentrarmi molto nei meandri del tecnicismo legislativo per vedere se questi due commi possono essere tolti. E però bisognerà far capire alla I Commissione che questo provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 luglio 1960 e che ormai una grossa categoria attende quella certa decorrenza!

Non sono poi d'accordo di dare, anche se fosse possibile, un certo mandato al Consiglio di Amministrazione per vedere come esso possa fare la retrodatazione.

Infatti tutte le promozioni vanno alla Corte dei conti per la registrazione e quest'ultima se non vi è riscontro in analoga norma della legislazione vigente, respinge le promozioni deliberate in sede di Consiglio di Amministrazione. Noi siamo maestri in materia: sappiamo che non passa un mese che una promozione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione delle poste, passata alla Corte dei conti, non venga da quest'ultima respinta alla Amministrazione. Poi vi sono i ricorsi.

Naturalmente l'Ufficio legislativo del Ministero ricorre un'altra volta e finalmente, dopo un anno, la Corte dei conti si rende conto che il provvedimento doveva esser fatto in un modo anziché in un altro.

Mi permetto quindi di dichiarare che noi siamo contrari a che questi due commi dell'articolo 46 siano tolti dalla legge in esame. Noi, eventualmente, li faremo nostri e spero che l'onorevole Armato sarà con noi d'accordo, perché su queste cose non credo possano esservi differenze di opinione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo non si oppone affatto! Ha soltanto fatto presente qual'è la posizione della I Commissione.

Se non li volete sopprimere, non sopprimeteli!

ARMATO. Ma noi non vogliamo creare nessun conflitto con la I Commissione!

Desidero sottolineare che questi due commi non sono tali da dar motivo a contrasti giuridici. Sia chiaro che nella stessa relazione ministeriale allegata al disegno di legge in esame sussiste l'interpretazione circa il valore giu-

ridico ed economico di questi due commi. La relazione dice esattamente, laddove si parla della copertura della legge, che si prevede per il primo esercizio un maggiore onere di 4 miliardi, derivante, appunto, dalla decorrenza 1° luglio 1960 di questo provvedimento!

Dice testualmente la relazione governativa:

« Per quanto concerne il presumibile maggiore onere derivante dal provvedimento in esame, si precisa che, come innanzi fatto presente, l'adeguamento degli organici del personale postale e telegrafico alle accresciute esigenze dei servizi gestiti dovrebbe essere attuato in due fasi.

Gli aumenti tabellari, infatti, sono suddivisi in due esercizi.

Il maggiore onere rappresentato dal primo incremento di posti (dal 1° luglio 1960) ammonterebbe a lire 9.000.000.000.

E da tener presente, però, che si avrà contemporaneamente una riduzione di spesa di circa lire 5.000.000.000 corrispondenti ai compensi per lavoro straordinario in atto erogati per fronteggiare la carenza di personale.

Il provvedimento, quindi, comporterebbe per il primo esercizio una maggiore spesa di circa lire 4.000.000.000. Va soggiunto, però, che con le disposizioni della legge in esame potrà beneficiare della sistemazione in ruolo un notevole numero di unità assunte a titolo precario per fronteggiare le più indilazionabili esigenze dei servizi e la cui spesa, che può calcolarsi in circa lire 1.500.000.000, grava già sul bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ne deriva che l'effettivo nuovo onere va calcolato ancora al disotto dei predetti quattro miliardi.

La maggiore spesa relativa agli aumenti tabellari previsti a decorrere dal 1° luglio 1961 ammonterebbe, invece, a lire 3.500.000.000.

Le spese sopra specificate trovano completa copertura nelle disponibilità del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1960, n. 564, e del decreto ministeriale 28 maggio 1960, recanti modifiche ad alcune voci delle tariffe postali ».

Questo è importante agli effetti della copertura del provvedimento. Le riserve della I Commissione sono determinate dalla preoccupazione che, così facendo, si possano sconvolgere i ruoli, in quanto bisognerebbe retrodatare tutte le promozioni già effettuate. Su questo piano possiamo venire incontro alla richiesta della I Commissione, riportando al

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1961

1° luglio 1961 tutte le promozioni. La decorrenza del 1° gennaio 1961, attraverso l'unificazione delle tabelle, risolverebbe il problema delle famose retrodatazioni, perché rimarrebbero in piedi soltanto gli scrutini.

Non dimentichiamo i 4 miliardi di copertura previsti già da questo disegno di legge per la decorrenza della legge nella prima fase di aumento tabellare 1° luglio 1960. Dove vanno a finire questi 4 miliardi?

PRESIDENTE. Le tabelle le abbiamo già approvate.

ARMATO. Ma qui c'è il problema dei 4 miliardi di beneficio che non verrebbero più al personale, e sono quei 4 miliardi che hanno giustificato l'aumento delle tariffe postali e telegrafiche dinanzi alla pubblica opinione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Nella seduta di domani mattina io porterò la specificazione del costo articolo per articolo.

ARMATO. Ma l'atto ufficiale è la relazione.

SAMMARTINO, *Relatore*. Poiché l'articolo che stiamo discutendo deve essere approvato subordinatamente al parere della I Commissione, io sono del parere che possiamo approvare tutto l'articolo demandandolo per intero alla I Commissione.

PRESIDENTE. Certamente non possiamo farne a meno. La I Commissione ha fatto delle opposizioni all'articolo senza specificare quali, però con evidente riferimento a questi ultimi due commi, perché l'obiezione è contro la retrodatazione. Quindi è chiaro che votiamo soltanto come principio, proprio per evitare che ove la prima Commissione insistesse, si debba andare necessariamente in Aula. Se facessimo una votazione formale, la Presidenza della Camera dovrebbe decidere se mandare il provvedimento in Aula oppure a Commissioni riunite. E siccome la Presidenza ha già deciso che la I Commissione, data anche la sua formazione più ristretta, non deve sedere in seduta riunita con altre Commissioni, si deve andare necessariamente in Aula.

Quindi potremo votare anche questi due emendamenti. Se la Commissione li accetterà, la votazione avrà questo valore; se la Commissione non li accetterà, i due commi non andranno all'esame della I Commissione.

ARMATO. Noi già per altri articoli siamo tornati sulle nostre decisioni, perché siamo contrari ad accentuare un conflitto tra la X Commissione e la I Commissione. Per altri articoli, sulla base del parere della I Commissione, siamo pervenuti a nuove formulazioni giuridiche, capaci di realizzare una in-

tesa con la I Commissione. Ora io penso che sulla base di una lettura attenta della opposizione formulata dalla I Commissione, possiamo formulare un nuovo articolo, che, salvando la sostanza, non incontri più l'opposizione della I Commissione, e nello stesso tempo dia una soluzione soddisfacente al problema fondamentale del provvedimento.

PRESIDENTE. Io non sono qui a proporre modifiche di articoli. Io sono qui per dirigere la votazione, per mettere in votazione gli emendamenti che vengono presentati. Poiché non ci sono emendamenti, debbo mettere in votazione i due commi così come sono. E siccome c'è una proposta di soppressione...

ARMATO. Ma creiamo un conflitto con la I Commissione.

PRESIDENTE. Faremo una votazione di massima.

ARMATO. Se unifichiamo tutte le decorrenze al 1° luglio 1961, non si dovrebbero più incontrare le opposizioni della I Commissione. Se ricordo bene, le opposizioni di quest'ultima erano circa l'inopportunità di procedere allo sconvolgimento dei ruoli attraverso la retrodatazione di tutte le promozioni che già sono state effettuate sulla base delle vecchie carriere.

SAMMARTINO, *Relatore*. La I Commissione si è dichiarata formalmente contraria a tutte le norme che prevedono retrodatazioni di nomine, promozioni e inquadramenti.

ARMATO. Ma va posta la questione dei quattro miliardi!

PRESIDENTE. Pongo in votazione di massima l'ultimo e il penultimo comma dell'articolo 46, con la riserva cioè del parere favorevole della I Commissione:

« Le promozioni, conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge, hanno effetto dalla data di decorrenza delle tabelle medesime nel limite del numero complessivo dei posti recati in aumento in ciascuna qualifica ed in quelle superiori dello stesso ruolo.

Tutte le promozioni conferite al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni successivamente alla data del 1° luglio 1960 sono retrodate a tale data, nel limite dei posti in incremento previsti alla data stessa dalla presente legge, sempreché il personale fosse in possesso al 1° luglio 1960, dell'anzianità di servizio richiesta per le promozioni ».

(Sono approvati).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1961

L'articolo 46 rimane perciò invariato. Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 46-bis proposto dal Governo. Ne do lettura:

ART. 46-bis.

(Efficacia delle disposizioni dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119)

Per l'ammissione ai concorsi di promozione banditi entro il 31 dicembre 1961 e per gli scrutini indetti entro la stessa data, sono applicabili le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Non essendoci emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 47 di cui do lettura nel nuovo testo formulato dal Governo:

ART. 47.

(Elezioni dei rappresentanti in seno ad organi collegiali).

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanati i decreti che approvano le norme del regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive provinciali ed alle Commissioni per gli uffici locali.

Nella prima attuazione della presente legge saranno indette nuove elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.

Le prime elezioni, comprese quelle di cui al precedente comma, saranno effettuate entro 90 giorni dalla data dei decreti previsti dal primo comma.

Il mandato dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione, alle Commissioni consultive centrale e provinciali ed alle Commissioni per gli uffici locali ha inizio per tutti dalla stessa data.

La funzione di rappresentante del personale non può essere esercitata dallo stesso impiegato in seno a più di uno degli organi collegiali di cui al precedente comma. In caso di elezione in seno a due o più degli organi stessi l'opzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle relative elezioni.

Fino alla nomina dei rappresentanti del personale con la osservanza delle norme di cui alla presente legge, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed agli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, numero 656 ».

Il Rappresentante del Governo propone il seguente comma sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo testé letto:

« Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, lettere i) ed m) della legge 27 febbraio 1958, n. 119, cessa con la nomina dei nuovi rappresentanti del personale prevista dal precedente articolo 16. Tale disposizione del precedente articolo verrebbe prorogata, se necessario, fino alla nomina ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo.

(È approvato).

L'articolo 47 rimane pertanto così formulato:

ART. 47.

(Elezioni dei rappresentanti in seno ad organi collegiali).

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanati i decreti che approvano le norme del regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive provinciali ed alle Commissioni per gli Uffici locali.

Nella prima attuazione della presente legge saranno indette nuove elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.

Le prime elezioni, comprese quelle di cui al precedente comma saranno effettuate entro 90 giorni dalla data dei decreti previsti dal primo comma.

Il mandato dei rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione, alle Commissioni consultive centrale e provinciali ed alle Commissioni per gli uffici locali ha inizio per tutti dalla stessa data.

La funzione di rappresentante del personale non può essere esercitata dallo stesso impiegato in seno a più di uno degli organi col-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1961

legiali di cui al precedente comma. In caso di elezione in seno a due o più degli organi stessi l'opzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle relative elezioni.

Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, primo comma, lettere *i*) ed *m*) della legge 27 febbraio 1958, n. 119, cessa con la nomina dei nuovi rappresentanti del personale prevista dal precedente articolo 16 e dalle disposizioni del presente articolo ovvero è prorogata, se necessario, sino a tale nomina ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 47-ter presentato dal Governo del seguente tenore:

ART. 47-ter.

(*Modifiche agli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119*).

« Le disposizioni di cui agli ultimi due commi degli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono abrogate ».

Comunico che l'onorevole Armato ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Le attribuzioni previste dal 1° comma dell'articolo 33 limitatamente all'Amministrazione periferica, sono estese agli impiegati dei ruoli dei periti industriali e dei geometri ».

Pongo anzitutto in votazione l'articolo 47-ter come dianzi letto.

(*E approvato*).

Onorevole Armato, per quanto riguarda il suo emendamento aggiuntivo, faccio presente che la Commissione ha soppresso l'articolo 4 e l'articolo 15 che erano collegati. Si è voluto deliberatamente non affrontare i problemi strutturali dell'Amministrazione, di riduzione o estensione di competenza alle varie categorie di dipendenti delle poste. La soppressione di questi tre articoli della legge n. 119 — articoli 33, 37 e 45 — non era affatto incompatibile con la discussione che abbiamo fatto.

ARMATO. Ma, vede, onorevole Presidente, la questione dei periti industriali è strettamente collegata!

PRESIDENTE. Comunque noi qui abbiamo tre emendamenti aggiuntivi. Uno, degli

onorevoli Fabbri, Armato, Francavilla, Canestrari e Geffer Wondrich che dice:

« Gli impiegati dei ruoli dei periti industriali e dei geometri possono svolgere anche funzioni che comportano la dirigenza di uffici tecnici o reparti tecnici dell'Amministrazione periferica ».

Un altro dell'onorevole Armato, di cui do di nuovo lettura:

« Le attribuzioni previste dal primo comma dell'articolo 33, limitatamente alla Amministrazione periferica, sono estese agli impiegati dei ruoli dei periti industriali e dei geometri, con qualifica non superiore a primo perito o primo geometra ».

E, infine, uno degli onorevoli Fabbri e Francavilla:

« In attesa che siano con altra norma classificate le mansioni, gli impiegati dei ruoli dei periti industriali e dei geometri, di qualifiche non inferiori a quelle di primo perito e primo geometra, svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici e reparti prevalentemente tecnici della Amministrazione periferica ».

Chiedo agli onorevoli proponenti se insistono nel mantenimento di essi ovvero sono d'accordo tutti di mantenere il primo dei tre emendamenti?

ARMATO. Se non vi sono opposizioni formali io ritirerò il mio!

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'articolo 4 che è stato soppresso, al secondo comma chiaramente diceva: « Gli impiegati dei ruoli organici della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, dei periti industriali, e dei geometri svolgono funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con i servizi postali e di telecomunicazione; gli impiegati dei ruoli dei periti industriali e dei geometri possono svolgere anche funzioni che comportano la dirigenza tecnica presso uffici o reparti dell'amministrazione periferica »!

ARMATO. Non per niente io proponevo quella nuova formulazione! Io m'aspettavo questo discorso sulla preclusione.

Io sostengo, sul piano strettamente formale, che nel momento in cui la Commissione, su ingiunzione della I Commissione, passò alla soppressione degli articoli 33, 37 e 45 della legge n. 119...

PRESIDENTE. La Commissione avrebbe potuto anche non aderire al parere della I Commissione, tanto più che le norme non riguardano questa legge!

ARMATO. Su invito, comunque, di quella Commissione, noi stiamo procedendo alla soppressione degli ultimi due commi degli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. Io ho legato il mio emendamento a questo articolo 47-ter perché con esso mantengo in vita l'articolo 33! Mi riferisco all'articolo 33 della legge n. 119, sul quale noi stiamo ritornando successivamente!

PRESIDENTE. Comunque io mi assumo la responsabilità! Non lo posso porre in votazione perché in pieno contrasto con quanto abbiamo già fatto!

FRANCAVILLA. Quando abbiamo votato la soppressione dell'articolo 4 abbiamo votato a seguito di una valutazione che abbiamo fatto. Poiché si trattava di una modifica della struttura, abbiamo votato per la soppressione. Ma non abbiamo affrontato tutte le questioni riguardanti la struttura. Perciò, quando diciamo che a seguito di quella votazione è precluso l'attuale emendamento — e parlo dell'emendamento che ella ha letto all'inizio — mi pare che diciamo cosa non esatta. La soppressione è la soppressione di un emendamento. Questo è un emendamento che noi presentiamo e che deve essere portato in votazione; non credo affatto che ci sia preclusione per questo emendamento, in quanto la precedente votazione riguardava la soppressione di tutto l'articolo in relazione a tutta la questione della struttura. Questo non è un problema di struttura, ma un problema particolare che non intacca la struttura.

PRESIDENTE. Io non posso essere d'accordo, perché la dizione dell'articolo 4-bis che si propone, sia pure dopo la soppressione testé decisa degli articoli 33, 37 e 45 della legge n. 119, è perfettamente identica non solo nella sostanza, ma anche nella forma all'ultima parte dell'articolo 4. La Commissione, votando per la soppressione, ha votato contro questo principio. Oggi viene riproposta nell'identica dizione la norma che abbiamo deciso con la soppressione di non includere in questa legge. Non possiamo quindi oggi votare su una stessa formula e su una stessa sostanza normativa, in contrasto con quello che abbiamo deciso a proposito dell'articolo 4.

FABBRI. Io ritengo che anche se questo articolo 4-bis è in contrasto, però dalla lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Armato, come dell'altro presentato da me e Francavilla...

PRESIDENTE. Voi avete ritirato i due emendamenti, perché si concentravano su questo che era più comprensivo. Quindi quegli altri due emendamenti non ci sono più, perché li avete ritirati.

FABBRI. Li abbiamo ritirati in quanto si discuteva quell'altro.

ARMATO. Io ho detto che, se era discutibile l'emendamento che portava come prima firma quello dell'onorevole Fabbri, ritiravo il mio.

FABBRI. Sia la dizione presentata da me, sia quella presentata dall'onorevole Armato, credo che non rappresentino la stessa dell'articolo 4-bis. Quindi si può trovare il sistema di includere nell'ultima parte dell'articolo 33 questo emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro inammissibile l'emendamento Fabbri, Francavilla e altri, perché identico a una parte dell'articolo 4 che abbiamo già votato. Identica cosa debbo dire per l'altro emendamento Fabbri-Francavilla, che ripropone la stessa cosa.

FABBRI. Se la X Commissione, in un lavoro che sta facendo da parecchi mesi, non ha ben riflettuto nel momento della votazione di un articolo, e si accorge a un certo punto che la votazione è in contraddizione con un'altra norma, nulla toglie che si presenti un altro emendamento.

PRESIDENTE. C'è la seconda Camera che può provvedere. Quando si va al Senato, si possono fare le rettifiche. Se si fanno delle votazioni contraddittorie, in sede di coordinamento possono essere armonizzate; ma se ci si accorge, nel momento in cui si vota, che abbiamo fatto una votazione che preclude l'esame di nuovi emendamenti, abbiamo il dovere di fermarci.

Quindi rimane l'emendamento dell'onorevole Armato:

« Le attribuzioni previste dal primo comma dell'articolo 33, limitatamente all'Amministrazione periferica, sono estese agli impiegati dei ruoli dei periti industriali e dei geometri con qualifica non inferiore a primo perito o primo geometra ».

ARMATO. Su proposta del Governo, a seguito di formale invito della I Commissione per motivi di carattere costituzionale noi stiamo procedendo con l'articolo 47-ter alla abrogazione degli ultimi due commi degli articoli 33, 37 e 45 della legge n. 119. Io col mio emendamento intendo soltanto mantenere in vita ed estendere al personale dei periti indu-

striali e geometri, limitatamente all'esercizio periferico, il primo comma dell'articolo 33 della legge n. 119.

SAMMARTINO, *Relatore*. Il ruolo dei geometri e periti industriali è nato dopo la legge n. 119; di modo che l'emendamento Armato tende a specificare che l'articolo 33 si riferisce anche ai periti e ai geometri.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io faccio rilevare prima di tutto come l'argomento dell'onorevole Armato, per far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta, non ha sotto il profilo giuridico nessuna consistenza. Infatti l'opposizione della I Commissione si rivolge ad alcuni articoli che erano contenuti nella presente legge, coi quali si tendeva a dare al Ministro delle poste la facoltà di modificare la struttura aziendale con propri decreti; ma non si riferiva a quelle che sono le mansioni del personale. Quindi erano norme che avevano attinenze con la modifica strutturale dell'azienda. A queste norme ha risposto la I Commissione facendo rilevare che per l'articolo 91 della Costituzione il Ministro è abilitato a introdurre certe determinate modalità; per certe altre ci vuole invece una legge presentata al Parlamento, perché è materia di competenza delle Camere. Di conseguenza, siccome le norme, di cui agli articoli 33, 37 e 45, erano in contrasto con il precetto costituzionale di cui all'articolo 97, il Governo si è adeguato, ed a togliere ogni dubbio ha provveduto a sopprimere tutte queste facoltà. Evidentemente il Ministro delle poste non può che operare nell'ambito di quelle che sono le leggi dello Stato. E se le leggi dello Stato gli danno la facoltà di attribuire questa o quella dirigenza, il Ministro agisce nel loro ambito; altrimenti deve presentare una legge apposita. Questo per quanto concerne le modifiche proposte dal Governo.

A questo punto debbo far presente che il Governo aveva presentato una modifica all'articolo 33; modifica tendente a disciplinare le attribuzioni della carriera di concetto, riservando ad essa le cosiddette « piccole dirigenze », ed alla carriera direttiva le dirigenze delle divisioni e sezioni. Ad un certo momento — non ho ancora capito per quale ragione — si è voluto negare l'approvazione di una norma di cui al secondo comma dell'articolo 15 la quale stabiliva che a dirigere Divisioni e Sezioni fossero chiamati elementi della carriera direttiva. Si giunge addirittura alla proposta Armato secondo la quale « le attribuzioni previste dal primo comma del-

l'articolo 33 limitatamente alle amministrazioni periferiche, sono estese agli impiegati dei ruoli dei periti industriali e dei geometri ».

Ora, domando al Presidente della Commissione: cosa diceva il secondo comma dell'articolo 4? Che ai geometri e ai periti industriali erano affidate le piccole dirigenze. Se questo è stato soppresso, come lo si può far rivivere? E perché « limitatamente alle sezioni periferiche? »

ARMATO. Questo ultimo inciso può anche essere abolito.

PRESIDENTE. Mentre mi sono sentito tranquillo nel dichiarare la preclusione dei due precedenti emendamenti, mi riservo di esaminare la questione della preclusione per quest'ultimo.

Data l'ora tarda sospendo la discussione che sarà ripresa oggi pomeriggio alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle 12,35, è ripresa alle 18,10).

PRESIDENTE. Debbo sciogliere la riserva a proposito dell'emendamento Armato aggiuntivo dell'articolo 47-ter.

Purtroppo debbo dire che, dopo attento esame, sono arrivato alla conclusione che la preclusione rappresentata dalla votazione dell'articolo 4, sussiste anche per questo emendamento dell'onorevole Armato, perché la sostanza è identica.

Quindi procediamo oltre.

FRANCAVILLA. Per quanto riguarda questa questione, ho ritenuto di compiere un passo anche presso il Presidente della Camera, perché si riesaminasse il problema della preclusione.

Il Presidente non conosceva la questione. Non ne aveva avuto sentore.

PRESIDENTE. Ne avevo parlato con il Segretario generale avvocato Piermani e non col Presidente.

FRANCAVILLA. Egli, non avendo conoscenza della questione, ha detto che non poteva intervenire nella cosa. Comunque, mi è sembrato che il suo parere fosse questo: che spettava al Presidente della Commissione di esaminare la questione, anche in relazione ad alcuni elementi di opportunità che sorgono man mano, durante il corso della discussione.

PRESIDENTE. Comunque la questione procedurale è risolta: l'articolo 47-ter non può essere preso in considerazione perché precluso da una precedente votazione.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1961

Do lettura dell'emendamento n. 155 degli onorevoli Bogoni, Fabbri, Francavilla, Calvaresi:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 46-ter.

(Sistemazione di particolari situazioni del personale anziano).

« Al personale che ai sensi degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il diritto alla sistemazione in pianta stabile e che, invece, trovò sistemazione diversa, verrà fissata la data di prima nomina in ruolo, ai soli fini giuridici della pensione e della buonuscita, a partire dal 1° settembre 1919.

I dipendenti che trovansi in possesso dei requisiti di cui al precedente comma e che intendono avvalersi della disposizione medesima, devono presentare domanda entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

BOGONI. Insisto su questo emendamento.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è contrario.

SAMMARTINO, *Relatore*. Anche il relatore è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento n. 155 di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Il relatore onorevole Sammartino ha presentato questa mattina l'emendamento all'articolo 24-septies-A, di cui do lettura:

ART. 24-septies-A.

« Gli impiegati del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di Consigliere di prima classe possono conseguire la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, secondo le norme contenute nell'articolo 368, lettera a) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Se è stato approvato l'articolo relativo agli ingegneri, questo è perequativo. Io ero contrario a quell'articolo, ergo, sono contrario a questo. La Commissione ha già approvato un emendamento

Canestrari, relativo al personale tecnico dell'Amministrazione delle telecomunicazioni, in servizio dal 1° gennaio 1960. Per questo personale si è previsto, con una serie di norme, la possibilità di essere scrutinato senza il concorso di sbarramenti. Con la norma presentata dall'onorevole Sammartino si tenderebbe a dare la stessa possibilità al personale che nel 1956 era già in possesso della qualifica di consigliere di prima classe, quindi aveva cinque anni di anzianità in più. Quindi avrebbe un carattere perequativo. Il Governo, essendo contrario alla prima norma, non può non essere contrario a questa.

AMADEI. Dato che è stata approvata l'altra norma, sarebbe una ingiustizia non approvare questa.

PRESIDENTE. L'onorevole Sammartino insiste sul suo emendamento?

SAMMARTINO, *Relatore*. Non insisto sul mio emendamento.

AMADEI. Faccio mio l'emendamento.

SAMMARTINO, *Relatore*. L'onorevole Amadei ha fatto proprio l'emendamento da me presentato.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ripeto di essere contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione di massima l'emendamento Sammartino, fatto proprio dall'onorevole Amadei, di cui ho dato lettura, con la riserva che esso dovrà avere il parere favorevole della I e della V Commissione.

(È approvato).

Avremmo solo l'articolo 48 del disegno di legge, conclusivo. Prima, però, volevo ritornare su alcuni emendamenti accantonati.

Do lettura dell'articolo 50-bis:

ART. 50-bis.

(Decorrenza del regolamento di esecuzione).

« Il regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni in materia di uffici locali postali e telegrafici, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1960, ha effetto dal 1° luglio 1960 ».

Pongo in votazione l'articolo 50-bis di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 43-bis presentato dall'onorevole Armato:

« Qualora il numero dei posti nella qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera ausiliaria di cui alle tabelle S, T e U dell'allegato I alla presente legge sia inferiore al numero dei dipendenti risultati idonei nel relativo concorso per titoli, la nomina è disposta in soprannumero.

In corrispondenza dei posti conferiti in soprannumero vengono lasciati scoperti altrettanti posti nella dotazione organica, prevista nell'allegato II della presente legge, relativa agli operai di IV categoria e, ove occorra, nella dotazione organica degli operai di categoria superiore ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questa è una norma inoperante. Tuttavia, dato che si ritiene che essa contenga una garanzia per il personale, non mi oppongo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 43-bis di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Torniamo un po' indietro, per esaminare gli emendamenti il cui esame era stato sospeso.

All'articolo 16 era stato presentato dal Governo un emendamento aggiuntivo: un comma col quale si prevede che, per alcune materie che interessano la difesa e gli accordi internazionali, il parere del Consiglio di amministrazione possa essere sostituito da quello di un'apposita commissione costituita nel seno del Consiglio di amministrazione.

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo:

« Aggiungere il seguente ultimo comma:

« All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'esame delle materie relative alla difesa ed alla sicurezza dello Stato nonché delle questioni concernenti la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio di amministrazione è sostituito da quello di apposita Commissione, costituita con le stesse modalità previste al presente articolo per le altre Commissioni di Consiglio ».

FRANCAVILLA. Sono contrario per diversi ordini di motivi.

In primo luogo perché non vedo quale collegamento vi debba essere tra il problema

della sicurezza dello Stato e la struttura interna dell'amministrazione delle poste.

Inoltre sono contrario giacché l'emendamento dà facoltà al Governo di costituire, nell'interno del Consiglio d'amministrazione, una nuova commissione: questa « apposita commissione ».

Stiamo discutendo su questa questione da sette mesi e non siamo ancora in grado di indicare con precisione quale dovrebbe essere questa commissione, come dovrebbe funzionare. Viene data al Governo la facoltà di costituire una apposita commissione e poiché questo limita quanto noi abbiamo già approvato con l'articolo n. 16, mi pare che qui vi sia una certa preclusione.

Noi abbiamo approvato qualche cosa con l'articolo 16; nell'articolo 16 sono indicati alcuni compiti. Quando si viene a porre una limitazione di questo tipo, indubbiamente io credo che vi sia preclusione.

FABBRI. Signor Presidente, io ho letto attentamente questa nuova stesura dell'emendamento presentato dal Governo. Io e i colleghi del mio gruppo chiediamo che esso non sia approvato.

Anche se vi sono cose inerenti alla difesa e a convenzioni internazionali, io credo che è bene che queste cose siano discusse nel Consiglio d'amministrazione e non in una commissione ristretta, che può vedere solamente un lato della questione, anziché da un punto di vista generale.

Ritengo che questo, da parte del Governo, sia veramente un atto limitativo delle funzioni del Consiglio d'amministrazione.

Non vedo la ragione perché dovrebbe essere limitata ad una commissione nel Consiglio d'amministrazione, anziché a tutto il Consiglio d'amministrazione nel suo insieme, la trattazione di cose veramente importanti e gravi.

Vorrei chiedere: il Governo ha fiducia nel Consiglio d'amministrazione e quindi in tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione?

Il Governo non ha fiducia in alcuni elementi che fanno parte del Consiglio d'amministrazione? In questo caso la cosa è molto grave.

Vorrei una spiegazione: come si desidera fornire questa commissione?

Quali sono le commissioni nel Consiglio d'amministrazione?

Nel Consiglio d'amministrazione vi è una sola sottocommissione ed è quella delle pro-

mozioni. Non mi consta che ci siano altre commissioni.

COLASANTO. Per quanto riguarda la preclusione, non è pertinente, perché questo emendamento fu presentato molto tempo fa e noi l'abbiamo discusso contemporaneamente all'articolo 16. Poi fu accantonata questa parte, perché non eravamo d'accordo e avevamo bisogno di studiarla meglio.

PRESIDENTE. Era stata sospesa perché doveva andare alla I Commissione, poi abbiamo deciso di approvarla in linea di massima,

COLASANTO. Seconda questione: io vorrei far notare ai colleghi che cose di una certa delicatezza non possono, entro certi limiti, essere discusse presente troppa gente. È un problema di numero, caro Francavilla.

FRANCAVILLA. Ci sono i minorati?

COLASANTO. Quando siamo in molti concludiamo poco. D'altronde, quando ci sono delle cose riservate, se siamo in molti a saperle, si sa come non possono essere più riservate.

Se l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni oggi ha anche dei compiti pertinenti in certo modo ad altre attività dello Stato e alla difesa dello Stato, noi non possiamo negare all'amministrazione che certe decisioni siano prese con una certa riservatezza.

ARMATO. L'emendamento che viene presentato dal Governo tenta soltanto di legalizzare una situazione di fatto che da sempre esiste al Ministero delle poste e telecomunicazioni. Cioè, ogni qual volta sono state esaminate pratiche riguardanti la difesa e la sicurezza dello Stato, è stata costituita sempre una commissione, la quale ha portato le sue conclusioni al consiglio d'amministrazione per una convalida.

Ci troviamo dinanzi a questa prassi già costituita e, attraverso questa norma, si vorrebbero rendere più chiare, più precise, e definitive le preoccupazioni espresse dai colleghi. Si tratta di salvaguardare con la legge scritta una situazione che via via si è maturata. Mi pare che questa sia la realtà. Io presento a questa norma proposta dal Governo una norma aggiuntiva che garantisca comunque a questa sottocommissione la rappresentanza dei lavoratori. Essa dice:

«Nella suddetta Commissione deve essere garantita la rappresentanza del personale».

FABBRI. Non avrei ripreso la parola se non avessi ascoltato l'emendamento presentato dall'onorevole Armato. Quando si dice che deve essere garantita la rappresentanza

del personale, in sostanza si può anche ammettere che il consiglio di amministrazione faccia una discriminazione dei rappresentanti.

Desidero quindi fare nuovamente la domanda al Governo: dato che ha presentato questo emendamento, il Consiglio d'amministrazione gode della fiducia dei rappresentanti del Governo, oppure il Governo vuole limitare il Consiglio di amministrazione nelle sue funzioni? Giacché, presentare questo emendamento, a mio avviso, significa non voler far discutere il problema generale sulla situazione nazionale e internazionale al consiglio di amministrazione, ma ad una commissione.

ARMATO. Sono disposto a ritirare il mio emendamento.

SAMMARTINO, *Relatore*. Lascerei l'articolo così come lo ha presentato il Governo, ritenendo che esso ha inteso presentare questo comma proprio per rendere più pratica possibile l'attuazione del consiglio d'amministrazione.

D'altra parte, nell'articolo è previsto ed è ricordato che vi sono altre commissioni e le modalità di costituzione di queste commissioni rispondono perfettamente alla prassi con cui vengono costituite le commissioni stesse.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Faccio rilevare all'onorevole Fabbri che il Governo non può non avere la massima fiducia in tutto il consiglio d'amministrazione. Però è evidente che per certe materie di una notevole delicatezza quando il numero è più ridotto, c'è la possibilità, naturalmente, di assicurare una maggiore riservatezza.

Questo è il concetto e non mi pare che ci sia nulla di particolare che meriti una disputa.

FABBRI. Questa dichiarazione, a mio avviso, è ancora più grave dello stesso articolo, investendo veramente la responsabilità di ogni consiglio d'amministrazione. Il Governo ha detto in «materie di una notevole riservatezza», quindi significa che il consiglio d'amministrazione posto dal Governo non ha riservatezza.

PRESIDENTE. Il Governo ha detto che, più ristretto è il numero e più facile è mantenere la riservatezza.

Per quanto riguarda la preclusione, desideravo osservare che, non soltanto è esatto quello che diceva l'onorevole Colasanto, ma noi, nell'articolo 16 che abbiamo votato, abbiamo solo elencato i membri di cui il consiglio d'amministrazione fa parte. L'emendamento Armato è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo all'articolo 16, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento n. 136 a firma dei deputati Fabbri, Bogoni, Francavilla, Calvaresi. Ne do lettura:

« *Aggiungere il seguente nuovo articolo:*

ART. 35-bis.

(Disposizioni particolari per il personale esecutivo assunto dal 24 marzo 1939 al 30 aprile 1948).

« Al personale della carriera esecutiva assunto nel periodo dal 24 marzo 1939 al 30 aprile 1948 presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è conferita la promozione, con decorrenza 1° maggio 1958, alla qualifica di ufficiale di prima classe ».

Il Governo e il relatore sono contrari.

Pongo in votazione l'emendamento n. 136 degli onorevoli Fabbri ed altri.

(Non è approvato).

Ci sono poi tre emendamenti che riguardano la stessa materia.

Innanzitutto vi è l'emendamento n. 113 dell'onorevole Colasanto aggiuntivo del seguente articolo:

ART. 27-quater.

« Ai soli effetti giuridici e di ricostruzione di carriera, le leggi a favore degli impiegati in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, sono applicabili agli attuali impiegati dei gruppi A, B e C, in servizio di ruolo e con qualifica da epoca anteriore alla predetta data, purché fin d'allora possedevano il titolo di studio necessario per l'accesso alle carriere nelle quali si trovano all'entrata in vigore della presente legge ».

Poi vi è l'emendamento 29-ter degli onorevoli Fabbri e Francavilla aggiuntivo all'articolo 29-bis del seguente comma:

« Al personale della carriera ausiliaria, comunque assunto alle dipendenze dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, antecedentemente al 23 marzo 1939, l'ultima promozione conferita viene retrodatata, ai soli fini giuridici, di due anni ».

Infine vi è l'emendamento n. 174 degli onorevoli Cappugi, Armato, Canestrari, Frunzio,

Isgrò, Lombardi Ruggero e Zanibelli del seguente tenore:

« *Aggiungere il seguente nuovo articolo:*

ART. 50-11.

(Sistemazione del personale ausiliario in servizio dal 23 marzo 1939).

« Agli impiegati di ruolo e non di ruolo della carriera ausiliaria in servizio almeno dal 23 marzo 1939 che rivestano la qualifica di agente di prima classe e di agente tecnico di prima classe e che a tali qualifiche pervengano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque attribuita ai soli effetti giuridici una maggiore anzianità di anni 9.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli impiegati che alla data del 23 marzo 1939 prestavano servizio presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere rurale di cui al libro terzo del Codice postale delle telecomunicazioni nonché in qualità di fattorino telegrafico, scortapioghi e di dipendente da agenzie di recapito ».

ARMATO. Questi tre emendamenti dicono sostanzialmente la stessa cosa. Quindi c'è un problema di coordinamento.

COLASANTO. Il mio emendamento ha una particolare destinazione. Prima del 1939, negli anni più tristi della crisi economica, alcune amministrazioni dello Stato, fra cui le aziende delle ferrovie dello Stato e dei telefoni dello Stato, hanno assunto, con licenza liceale e licenza di istituti tecnici, elementi a cui hanno conferito qualifica non impiegatizia. Nella specie, io stesso sono andato all'Istituto Volta a prendere i nominativi dei migliori.

L'altro giorno ho appreso che un elemento era in possesso, addirittura, della laurea, ed è rimasto, praticamente, accantonato.

Si tratta di poca gente e si tratta di rendere giustizia a degli elementi che sono state delle vere vittime del fascismo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per quanto riguarda tutti e tre gli emendamenti presentati, desidero fare una precisazione.

Questi tre emendamenti si riferiscono ad una materia che è stata regolata da una legge generale per tutti i dipendenti dello Stato, precisamente la legge n. 270 che disciplinava tutta la materia relativa ai « trentanovisti ».

Quella legge, una volta per tutte, ha risolto questo problema.

Ora, è chiaro che in una materia che riguarda il solo personale postale non dovremo introdurre delle norme speciali che modificano, a vantaggio dei soli postali, una legge generale dello Stato che ha definitivamente seppellito il problema dei « trentanovisti ».

Ciò significherebbe, dopo oltre quattro anni, riaprire un problema già chiuso, creando nuove sperequazioni che darebbero luogo a tutta una serie di nuove leggi che turberebbero il rapporto.

Per quanto riguarda la carriera ausiliaria, debbo far presente che essa, in tutte le amministrazioni dello Stato, fu esclusa dai benefici per le particolari condizioni della carriera, in quanto si ritenne, ed effettivamente è così, che mentre per tutte le altre carriere la legge per i « trentanovisti », la n. 270, ha agito per le qualifiche intermedie, per la carriera ausiliaria veniva ad agire per la qualifica terminale. Si veniva pertanto ad avere un'abbondanza di personale che l'amministrazione non avrebbe potuto utilizzare.

Quindi non c'era nessuna giustificazione, sotto il profilo funzionale e sotto il profilo della riparazione, di adottare l'estensione a questa carriera delle provvidenze per i trentanovisti. La questione fu dibattutissima e i due rami del Parlamento così stabilirono.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento dell'onorevole Colasanto, dopo trenta anni il problema dei trentanovisti che non hanno usufruito dei benefici non trova giustificazione e turberebbe un equilibrio stabilito.

COLASANTO. Prima di tutto non è un provvedimento di vastissima portata, poi renderebbe giustizia anche a quelli trascurati. Mi pare che non è mai troppo tardi.

Io ignoro se ci siano state altre amministrazioni dove sono stati assunti elementi ai quali è stato chiesto il titolo di studio, e siano rimasti a fare un servizio per il quale meritano un qualche riconoscimento.

FABBRI. Vogliamo partire dallo spirito di rendere giustizia a chi non l'ha avuta. Vediamo di risolvere questo problema che per me è un problema di vitale importanza, nel senso che questo emendamento era abbinato all'articolo 29 al quale era da aggiungere un nuovo comma. Abbiamo votato l'articolo 29 dicendo che potevamo presentare come emendamento il 29-ter.

È vero che questo emendamento firmato da me porta un beneficio ai trentanovisti della carriera ausiliaria, ma noi abbiamo votato

l'articolo 29 che dà dei benefici ai quaranta-quarantottisti e si verrebbe così a creare — sono completamente d'accordo con il collega Colasanto — della sperequazione, ovverosia i giovani verrebbero ad essere inquadrati con gli anziani.

Però, per i trentanovisti della terza categoria, che sono pochissimi, non c'è una grossa spesa. Ad un certo momento, oggi si verrebbe a scavalcare la categoria. Mi pare sia cosa di vitale importanza dare giustizia a questo personale che non l'ha avuta.

CANESTRARI. Sono d'accordo con il collega Colasanto.

ARMATO. L'emendamento presentato dall'onorevole Colasanto non ha nulla a che fare con l'emendamento Fabbri, sono due cose completamente distinte e diverse. L'emendamento Colasanto non fa altro che riaprire i termini per usufruire del godimento della legge dei trentanovisti, tanto è vero che per l'emendamento Colasanto il Governo non dovrebbe essere contrario in quanto non fa altro che ripetere le norme che già sono previste nella legge di carattere generale, con l'obiettivo di riaprirne i termini.

C'è poi l'altro emendamento, quello dell'onorevole Fabbri.

Desidero dichiarare una cosa: che voterò a favore dell'emendamento dell'onorevole Fabbri. Invito i colleghi che hanno presentato questo articolo di non precludere la possibilità di un invito specifico, attraverso un ordine del giorno, perché è vero che sul piano formale è stata discussa questa argomentazione, ma in sede sindacale venne accantonata perché si era ritenuto che un argomento del genere, la estensione del beneficio della legge dei trentanovisti alla carriera ausiliaria, non dovesse essere questione esclusiva e particolare del personale delle poste e telegrafi, perché appartiene a tutto il personale postale.

Noi tale estensione la riteniamo estremamente giusta perché non possiamo capire che una categoria, l'ausiliaria, debba essere esclusa da questo provvedimento. È anche vero che la carriera ausiliaria non ha potuto godere dei benefici della legge dei trentanovisti perché gli squadristi non ne ebbero i vantaggi. Ma è anche vero che la legge per i trentanovisti ha voluto stabilire un beneficio di carattere generale.

Sono materie completamente diverse.

In effetti tutto il personale ha goduto dei benefici dei trentanovisti, tranne quello proveniente dagli uffici locali.

COLASANTO. Qui si tratta di una chiara sperequazione: sono rimasti in disparte elementi che hanno per lo meno 26-27 anni di servizio e dai 50 ai 60 anni di età.

SAMMARTINO, *Relatore*. Mi dispiacerebbe vedere respingere una norma che dovrebbe far cessare altre ingiustizie. Non mi è ben chiaro se questa categoria dei postelegrafonici abbia o meno partecipato ai benefici.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Come è noto a tutti i componenti la Commissione, per il personale che aveva la qualifica di squadrista nel 1939-41 vennero previste speciali norme dal fascismo che ne agevolava la carriera.

Quando cessò il regime fascista il personale che era stato danneggiato da queste norme chiese dei provvedimenti liberatori. Lo spirito della legislazione dei trentanovisti era quello di riparare al danno che il provvedimento del regime fascista aveva recato. In questo quadro fu accertato, nel corso di un dibattito lunghissimo, durato sei o sette anni, il danno e, la legge n. 270 fu il frutto di un accertamento che fu fatto.

Si determinò pure che non vi erano stati danni per gli appartenenti alla carriera ausiliaria. Pertanto, volere estendere a loro i provvedimenti dei « trentanovisti » avrebbe il significato di dare un illecito vantaggio, creando una situazione di svantaggio ad altre carriere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fabbri e Francavilla articolo 29-ter, che è quello di più vasta portata, con l'intesa che, in caso di approvazione, l'emendamento deve avere il parere favorevole della prima e della quinta Commissione.

(È approvato).

Gli emendamenti nn. 182, 109, 116 e 174 sono ritirati perché i proponenti aderiscono all'emendamento Colasanto proposto nella seguente nuova formulazione:

ART. 27-*quater*.

« Ai soli effetti giuridici e di ricostruzione di carriera le provvidenze a favore dei dipendenti dello Stato in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, sono applicabili, nelle carriere in cui attualmente si trovano, agli impiegati delle carriere direttive, di concetto ed esecutive del Ministero delle poste e telecomunicazioni, in servizio di ruolo e non di ruolo, comunque denominati, da epoca

anteriore alla predetta data, purché fin da allora muniti del titolo di studio necessario per l'accesso nella carriera nella quale si trovano all'entrata in vigore della presente legge e non abbiano già beneficiato delle sopra menzionate provvidenze ».

Pongo in votazione l'emendamento Colasanto, sempre subordinatamente al parere favorevole da parte della prima e della quinta Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento n. 118 degli onorevoli Bogoni, Ricca, Fabbri: all'articolo 29 sopprimere le parole: « nel limite di un terzo della disponibilità ».

L'emendamento n. 118 risulta precluso.

Passiamo all'emendamento n. 223 a firma del deputato Armato:

« Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

ART. 30.

(Inquadramento nella qualifica di ufficiale di 3ª classe e nella qualifica di fattorino).

« L'inquadramento degli idonei dei concorsi per titoli banditi in applicazione dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è disposto a tutti gli effetti dal 31 dicembre 1957 per le categorie di personale previste dall'articolo 78 citato, primo comma n. 1), lettere b) e c), n. 2), lettere b), c) e d), nonché per gli impiegati di cui alla lettera a) dei numeri medesimi che si trovavano in servizio al 31 dicembre 1957.

Per gli impiegati di cui al comma n. 1) lettera a) e n. 2) lettera a) dello stesso articolo 78 della predetta legge n. 119, assunti successivamente al 1 dicembre 1957, l'inquadramento è disposto a tutti gli effetti dalla data di assunzione.

Gli impiegati aventi titolo al collocamento nei ruoli aggiunti degli operatori di esercizio e degli agenti di esercizio con effetto dal 31 dicembre 1957, sono inquadrati, dalla stessa data, rispettivamente nella qualifica di ufficiale di terza classe o di fattorino con precedenza rispetto agli impiegati di cui ai precedenti commi ».

L'onorevole Armato dichiara di ritirarlo.

Passiamo all'emendamento n. 190 a firma dei deputati Cappugi, Armato, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1961

Ne do lettura:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-27.

(Decorrenza promozione ad ufficiale di seconda classe).

« Il personale che sarà inquadrato alla qualifica di ufficiale di terza classe a norma degli articoli 30 e 31 della presente legge con effetto 31 dicembre 1957 ha titolo a conseguire la promozione ad ufficiale di seconda classe con la stessa decorrenza in cui è stata attribuita al personale inquadrato con effetto 31 dicembre 1957 in base al concorso bandito in applicazione dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

Il Governo è contrario e il relatore si rimette alla Commissione. Onorevole Armato, insiste?

ARMATO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento n. 190 di cui è stata data lettura, sempre subordinatamente al parere favorevole della I e della V Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento n. 243 a firma del deputato Armato. Ne do lettura:

ART. 50-41.

« I posti disponibili dopo la sistemazione del personale di cui agli articoli 31, 32 e 33 della presente legge, e quelli che si renderanno tali finò al 31 dicembre 1963 saranno riservati e conferiti mediante concorso interno per titoli, agli impiegati ausiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva del ruolo degli operatori di esercizio ».

Il Governo è contrario e il relatore si rimette alla Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento Armato, subordinatamente al parere favorevole della I e della V Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento n. 131 degli onorevoli Bogoni, Fabbri, Schiano:

« Aggiungere alla fine dell'articolo 33 il seguente comma:

« Nel bando dei concorsi per posti disponibili dal 1° luglio 1961, di cui al n. 1 del primo comma del presente articolo, deve essere fatta

espressa riserva nel limite del 20 per cento per il personale dell'amministrazione poste e telegrafi:

a) operai comunque assunti o denominati che pur non avendo disimpegnato mansioni proprie della carriera esecutiva siano però in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado;

b) fattorini, procaccia, portalettere degli uffici locali ed agenzie in possesso del titolo di cui alla lettera a) ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono emendamenti che scardinano in ogni parte l'ordinamento del personale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Bogoni, Fabbri, Schiano, di cui ho dato lettura, sempre subordinatamente al parere favorevole della I e della V Commissione.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento n. 183 dell'onorevole Armato:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-20.

(Promozioni di personale assunto nei ruoli a norma del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592).

« In prima applicazione della presente legge gli impiegati della carriera esecutiva e ausiliaria inquadrati nei ruoli organici mediante i concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, e gli impiegati della carriera ausiliaria inquadrati a norma della legge 10 agosto 1950, n. 732 sono promossi mediante scrutinio di anzianità congiuntiva al merito rispettivamente ad ufficiale di 1ª classe ed agente di 2ª classe con effetto dalla data di maturazione della anzianità minima richiesta per il conseguimento della promozione suddetta ».

Esso è però precluso da precedenti votazioni.

Passiamo all'emendamento n. 147 degli onorevoli Bogoni e Concas aggiuntivo del seguente articolo:

ART. 61.

(Inquadramento del personale direttivo proveniente dall'ex Ministero dell'Africa italiana).

« Nella prima attuazione del ruolo organico della carriera direttiva del personale delle costruzioni e degli impianti tecnologici di cui

alla tabella *D* dell'allegato *I* alla presente legge, il personale a contratto tipo, proveniente dall'ex Ministero dell'Africa italiana e in servizio da almeno tre anni presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in relazione alle mansioni svolte nell'ultimo biennio ed in possesso dei requisiti richiesti di appartenenza al ruolo predetto, può, a domanda, essere inquadrato nella qualifica corrispondente al grado di equiparazione posseduto, conservando, anche ai fini della carriera, l'anzianità nel grado di equiparazione posseduta. Il personale di ruolo, proveniente dall'ex Ministero dell'Africa italiana e già inquadrato nel ruolo organico della carriera direttiva suddetta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, viene promosso in soprannumero alla qualifica spettantegli in ragione delle promozioni non conseguite, per mancanza di posti nel grado superiore, prima dell'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La data di decorrenza delle promozioni è, ai soli effetti giuridici, quella degli scrutini cui si riferiscono ».

Insiste l'onorevole Bogoni in questo emendamento ?

BOGONI. Insisto. Sono otto mesi che lavoriamo per la legge n. 119. Allorquando votammo nel 1958 la legge n. 119-A - perché questa è la *B* e ci sarà anche la *C* - essa diede luogo a molte sperequazioni e ingiustizie. Questa ne produrrà altrettante. Tra un anno e mezzo staremo a discutere ancora.

L'emendamento da me presentato è correttivo di un errore oppure di una restrizione fatta dalla succitata legge n. 119 all'articolo 161, che riguardava esclusivamente tre contrattisti tipo dell'Africa orientale, categoria direttiva. Posso dire anche i nomi e cognomi: ingegneri Trovato e Bianchini e architetto Basile. Questi hanno conseguito, in deroga alla legge sul contratto tipo, che consentiva l'inquadramento solo al grado iniziale dei corrispondenti ruoli, un enorme beneficio. Vale a dire, anziché al grado iniziale essi sono stati inquadrati al grado corrispondente a quello rivestito nel contratto tipo, grado facilmente raggiunto con promozioni a ruolo aperto, laddove il corrispondente personale di ruolo per entrare nell'amministrazione ha fatto regolari concorsi, ha dovuto sostare nel grado, ancorché promovibile, a causa dei vincoli imposti dai ruoli chiusi. Come conseguenza di codesto speciale trattamento, tre ingegneri sono stati inquadrati nel ruolo delle costruzioni e degli impianti tec-

nologici con la qualifica di direttori di divisione, e poco tempo dopo sono stati promossi ispettori generali. I funzionari di ruolo direttamente danneggiati dall'articolo 161 rischiano di sostare a lungo.

Sia inserito a verbale che in questa lunga discussione io ho dimostrato una pazienza enorme. I colleghi sanno che io intervengo in tutte le leggi, ma in questa ho evitato di intervenire. Avrei da dire molte cose, perché questo mio emendamento è correttivo di una ingiustizia. Ma visto che non sono ascoltato, me ne astengo. Sono tre ingegneri favoriti, perché erano i pupilli di alte personalità, e gli altri sono stati danneggiati. Perché dobbiamo fare questa ingiustizia? Non mi si dica che è questione di fondi, perché qui la V Commissione del Bilancio non c'entra. È un atto di giustizia che deve fare la nostra Commissione. Per questo insisto nell'emendamento.

Se i colleghi vogliono fare giustizia, vogliono favorevolmente questo emendamento.

SAMMARTINO, *Relatore*. Se ben ricordate, decidemmo nel comitato ristretto che la questione degli ex dipendenti del Ministero dell'Africa italiana faceva parte della materia della riforma di struttura e non doveva rientrare nell'ambito di questa legge. Per questo sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bogoni a cui Governo e relatore sono contrari.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento n. 191 a firma dei deputati Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli. Ne do lettura:

« *Aggiungere il seguente nuovo articolo:*

ART. 50-28.

(*Divieto assunzione personale giornaliero e straordinario*).

«Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate tutte le assunzioni di personale impiegatizio ed operaio, straordinario e giornaliero.

L'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è soppresso ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Abbiamo precisato che questa norma deve ritornare a quelli che sono i suoi limiti.

ARMATO. Abbiamo votato un articolo il quale consente di riservare il 20 per cento ai figli del personale.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1961

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento non è proponibile.

FRANCAVILLA. Purtroppo l'esame del disegno di legge è condizionato.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero precisare che la prima Commissione, nel suo parere, ha dichiarato di avere preso in esame il testo governativo e gli emendamenti accettati dal Governo, riservando il suo parere su quegli emendamenti che la Commissione trasporti avesse inteso sottoporli successivamente.

FRUNZIO. Io proporrei di deliberare di non poter più presentare emendamenti.

FRANCAVILLA. Se noi finiamo l'esame di tutti gli articoli e di tutte le tabelle è fuori dubbio che la possibilità di presentare emendamenti non c'è più. Blocchiamo quindi in questo modo la possibilità di presentare nuovi emendamenti. Altrimenti, tale possibilità sussiste sempre e non si può fare ricorso ad alcuna norma regolamentare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 48:

ART. 48.

(Applicabilità)

« Le disposizioni della presente legge si applicano al personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

(È approvato).

Passiamo alla tabella A. Ne do lettura nel nuovo testo formulato dal Governo:

Tabella A

ALLEGATO I.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
900 (a)	Direttore generale di amministrazione . . .	1
900 (a)	Ispettore generale superiore delle poste e delle telecomunicazioni . . .	1
900	Direttore centrale . . .	24 (b)

(a) È mantenuta in vigore l'indennità di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che viene estesa all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

(b) Di cui quattro per la dirigenza di direzioni provinciali aventi sede in città con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

L'onorevole Pitzalis ha presentato l'emendamento n. 196 del seguente tenore:

« Sostituire la tabella A con la seguente:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
900	Direttore generale di amministrazione	1
900	Ispettore generale superiore delle poste e delle telecomunicazioni	1
900	Direttore centrale 1ª classe	20
900	Direttore centrale	5

Poiché l'onorevole Pitzalis non è presente, s'intende che ha rinunciato all'emendamento.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. C'è la questione della nota b).

PRESIDENTE. Ma per questa dobbiamo attendere il parere della I Commissione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Possiamo fare una votazione di massima. Nell'articolo 2-bis era specificato che i direttori centrali potevano essere assegnati alle direzioni provinciali ma la I Commissione aveva dato su di esso parere contrario.

PRESIDENTE. Abbiamo approvato l'articolo 2-bis in linea di massima e in linea di massima possiamo approvare anche la tabella.

Pongo in votazione la tabella A, salvo il parere della I Commissione e della V Commissione.

(È approvata).

Quindi la tabella A è approvata come votazione di principio.

A proposito della nota in calce alla tabella F per coordinamento alle note delle altre tabelle già approvate dobbiamo sostituire le parole: « premio di maggior produzione », con quelle: « premio di esercizio ».

ARMATO. C'è anche il problema che riguarda la percentuale.

Presento il seguente emendamento: sostituire le parole: « maggiorazione del 50 per cento » con le altre: « maggiorazione del 75 per cento ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono contrario. Questo personale con le nuove indennità accessorie ha avuto un trattamento economico che comprende anche la nota in calce.

ARMATO. Il 50 per cento dell'importo del premio di produzione, prima corrispondeva

a 6.000 lire, perché l'importo del premio di produzione era di 12.000 lire. Poiché oggi il premio di esercizio è di 8.000 lire, se stabilissimo il 50 per cento, avremmo 4.000 lire, con un danno di 2.000 lire.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero dichiarare che questa nota in calce andava soppressa, in quanto la legge sulle indennità accessorie prevede la sospensione di questi premi. Quindi dovremmo sopprimere la nota in calce alle tabelle. Quello che il personale aveva con queste note, lo ha con la nuova legge sulle indennità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la nota, lasciando da parte le percentuali.

(È approvata).

Pongo ora in votazione l'emendamento Armato inteso a sostituire alla percentuale del 50 per cento l'altra percentuale del 75 per cento. L'emendamento non è accettato dal Governo.

SAMMARTINO, *Relatore*. Anche io sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Armato.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la percentuale del 50 per cento.

(È approvata).

Passiamo alla tabella G, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

Tabella G.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960
500	Segretario capo . . .	20
402	Segretario principale . . .	72
340 (a)	Primo segretario . . .	233
284	Segretario	1150
240	Segretario aggiunto . . .	1180
211	Vice segretario	
		2655

(a) Nella qualifica di primo segretario è lasciato scoperto un numero di posti corrispondente a quello degli impiegati in soprannumero nella qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria, tabella F, fino a totale riassorbimento del soprannumero stesso.

(È approvata).

Passiamo alla tabella L. Ne do lettura:

Tabella L.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI CAPI DI UFFICIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960	Numero dei posti dal 1° luglio 1961
357	Capo ufficio superiore	780	840
284 (a)	Capo ufficio principale	1.170	1.250
		1.950	2.090

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica.

L'onorevole Armato propone il seguente emendamento:

« Sostituire la tabella L con la seguente:

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI CAPI UFFICIO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1960	Numero dei posti dal 1° luglio 1961
357	Capo ufficio superiore	1.850	2.090
284	Capo ufficio principale		

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questo emendamento comporta la spesa di 350 milioni sprovvista di copertura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Armato sostitutivo della tabella L subordinatamente al parere favorevole della V Commissione (Bilancio).

(È approvato).

L'emendamento 242 risulta ritirato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani 28 giugno 1961, ore 10.

La seduta termina alle 20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO